

STATUTO ASSOTICKET

ART. 1 - COSTITUZIONE.....	1
ART. 2 - SEDE.....	1
ART. 3 - DURATA.....	1
ART. 4 - SCOPI.....	1
ART. 5 - SOCI EFFETTIVI E SOCI AGGREGATI	2
ART. 6 – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.....	3
ART. 7 - CONTRIBUTI.....	3
ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	3
ART. 9 - PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO	4
ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	4
ART. 11 - ASSEMBLEA.....	5
ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA.....	5
ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO.....	6
ART. 14 - IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE.....	7
ART. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	7
ART. 16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	8
ART. 17 - FONDO COMUNE, CONTRIBUTI E CONTABILITA'.....	8
ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO.....	8
ART. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.....	8

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Nazionale tra i Produttori di Sistemi Fiscali per la Biglietteria, denominata "Assoticket".

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha carattere nazionale e stabilisce la propria sede sociale in Roma. Essa può

costituire sedi operative e filiali in Italia ed all'estero con le modalità di volta in volta stabilite dal

Consiglio Direttivo.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - SCOPI

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aderisce a Federcomin che la rappresenta all'interno di Confindustria ed ha come finalità:

- promuovere, nella società e presso gli imprenditori associati, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- rappresentare, nei limiti del presente Statuto, il settore delle imprese produttrici di sistema di biglietteria elettronica e attività collegate presso Istituzioni ed Enti Pubblici, organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
- promuovere standard tecnologici e qualitativi comuni finalizzati alla fornitura di prodotti e servizi nell'ambito della biglietteria e attività collegate
- concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali locali, nazionali ed estere, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
- svolgere le seguenti funzioni:
 - .1 tutelare le attività e gli interessi delle imprese aderenti sul piano economico - sindacale, anche con la stipulazione di accordi;
 - .2 assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli imprenditori e presiedere al corretto ed efficace funzionamento del sistema e dell'ordinato evolversi dei rapporti associativi;
 - .3 provvedere all'informazione e alla consulenza agli associati relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità e specifici delle imprese associate su ogni materia utile alla maggiore efficienza delle imprese, anche a mezzo di appositi servizi.
 - .4 Svolgere attività di promozione verso il Mercato di riferimento e di formazione professionale a tutti i livelli; anche partecipando a programmi promossi da Enti Pubblici e privati di ogni livello.

ART. 5 - SOCI EFFETTIVI E SOCI AGGREGATI

Possono partecipare in qualità di Soci tutte le aziende produttrici di sistemi di biglietterie automatizzate titolari di un provvedimento di idoneità ai sensi dell'articolo II del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 ottobre 2002 (G.U. 258 del del 4 novembre 2002) e sue successive modifiche.

Potranno altresì partecipare all'associazione, in qualità di socio, le imprese non produttrici che abbiano come attività prevalente la vendita di biglietti attraverso una rete distribuita sul territorio, ovvero che utilizzino per le loro attività uno o più dei suddetti sistemi.

La qualifica di Socio Aggregato potrà essere riconosciuta alle Imprese, Enti o persone fisiche che, pur non essendo produttori od utilizzatori dei Sistemi di Biglietteria rappresentati dai soci effettivi, siano interessati a qualsiasi titolo allo sviluppo di tale mercato, quali ad esempio ma non solo aziende fornitrici, distributori, partner o interlocutori.

La partecipazione di imprese non produttrici, come il riconoscimento di Socio Aggregato, è comunque subordinata alla decisione del

Consiglio Direttivo, che si esprimerà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di parere negativo, la richiesta di adesione sarà rinviata al vaglio dell'Assemblea, che potrà deliberare in merito nella prima riunione utile. Le ragioni del mancato accoglimento della domanda non dovranno essere motivate, né potranno dare adito a ricorsi e/o riverse.

ART. 6 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'iscrizione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata se non è presentato dal socio formale atto di dimissioni. Le dimissioni non sono valide se non comunicate con per iscritto (via raccomandata, fax o email) almeno 90 giorni prima della scadenza dell'anno in corso. L'iscrizione accettata ha effetto immediato.

ART. 7 - CONTRIBUTI

Gli oneri contributivi dei Soci effettivi ed aggregati sono determinati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, con apposita "Delibera di contribuzione annuale" da emettere entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Ciascun Socio o Aggregato è tenuto all'osservanza della "Delibera", anche se dissenziente, ed al versamento del contributo entro 30 giorni, pena la sua esclusione.

Quando l'ammissione abbia luogo durante l'anno, entro un mese dalla medesima, dovrà essere

versata la quota stabilita, ridotta del 50% in caso di domanda di adesione datata oltre il 30 giugno.

I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi sono verificati ed aggiornati

con delibera annuale dell'Assemblea.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ogni Socio effettivo ha diritto:

1. di partecipare all'attività associativa e di avvalersi di tutte le prestazioni erogate dall'Associazione;
2. di eleggere e di poter essere eletto alle cariche associative
3. di intervenire alle Assemblee ed alle riunioni secondo le norme statutarie;
4. di fregiarsi del logo dell'Associazione e della Federazione di riferimento, nelle forme stabilite.

L'adesione comporta l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, nonché le delibere che saranno adottate dagli Organi Direttivi dell'Associazione.

In particolare il Socio ha il dovere:

1. di rispettare i Regolamenti ed il "Codice Etico di comportamento" che dovessero essere approvati dall'Assemblea;
2. di fornire i dati e le informazioni che gli venissero richieste per il raggiungimento degli scopi associativi o per l'adempimento di incarichi ufficiali conferiti all'Associazione da Enti o Istituti Pubblici. I dati e le informazioni di carattere aziendale saranno tenuti riservati ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003. La loro diffusione sarà consentita solo attraverso elaborazioni aventi forme riassuntive ed anonime;"
3. di versare i contributi dovuti secondo le modalità e nei termini stabiliti;
4. di esibire il logo dell'Associazione, nelle forme stabilite, sugli strumenti di comunicazione e propaganda da esso utilizzati e prodotti.

La partecipazione all'attività associativa e il diritto alle prestazioni erogate dall'Associazione spettano ai Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dallo Statuto o dal Regolamento, il Socio, su delibera del Consiglio Direttivo, è assoggettato alle seguenti sanzioni in ordine crescente di gravità:

1. ammonizione (scritta);
2. sospensione (scritta) dai servizi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche;
3. deferimento al Collegio dei Probiviri per l'espulsione

Ogni Socio aggregato ha diritto:

1. di partecipare all'attività dei gruppi di lavoro appositamente istituiti e di avvalersi delle prestazioni erogate dall'Associazione a lui riservate, secondo le delibere assembleari;
2. di intervenire alle Assemblee ed alle riunioni allargate, senza diritto di voto;

L'adesione comporta l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, nonché le delibere che saranno adottate dagli Organi Direttivi dell'Associazione.

In particolare il Socio ha il dovere:

1. di rispettare i Regolamenti che dovessero essere approvati dall'Assemblea;
2. di versare i contributi dovuti secondo le modalità e nei termini stabiliti;

ART. 9 - PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

La condizione di Associato cessa:

- a) per recesso volontario, secondo le modalità ed i termini dell'art.6;
- b) per perdita dei requisiti necessari per l'adesione all'Associazione, di cui all'art.5 del presente Statuto;
- c) per cessazione dell'attività esercitata;
- d) per espulsione, ai termini dell'art.8;
- e) per scioglimento dell'associazione.

Il recesso volontario, la perdita dei requisiti, la cessazione dell'attività, l'espulsione ed anche la

sospensione, non esonerano l'impresa dall'obbligo del pagamento dei contributi dell'esercizio in corso.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle Aziende associate o da loro delegati. I Soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altri Soci con apposita delega scritta, ma ciascun partecipante non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria ogni Socio ha diritto ad un voto.

Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

Tipi Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Quella ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che viene il 31 dicembre.

Quella straordinaria viene indetta quando il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, lo ritiene opportuno o dietro richiesta di almeno il 50% dei Soci.

Modalità convocazione assemblea

L'avviso di convocazione, a firma del Presidente, deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora nonché l'avviso che i bilanci preventivi e consuntivi sono stati inviati ai soci e deve essere inviata per iscritto almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea. Si considerano valide anche le convocazioni inoltrate via telefax od e_mail.

La convocazione dell'Assemblea può anche essere richiesta da almeno un terzo dei componenti l'assemblea o il Consiglio Direttivo, specificandone i motivi e gli argomenti posti in discussione.

Quorum assemblea

Per la validità dell'Assemblea ordinaria è richiesta in prima convocazione la presenza, o rappresentanza, della metà più uno dei Soci con diritto di voto. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un intervallo di non meno di un'ora. In seconda convocazione l'Assemblea è invece valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza o rappresentanza della metà più uno dei Soci con il diritto di voto.

Voti in assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche allo statuto e/o al regolamento è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- provvede all'approvazione del Bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- determina le direttive di massima dell'azione associativa;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti stabiliti dallo Statuto;
- elegge il Presidente;
- elegge i consiglieri componenti il Consiglio Direttivo,
- determinana gli eventuali emolumenti e/o rimborsi spese spettanti alle cariche direttive o esecutive,
- delibera su ogni argomento all'ordine del giorno;
- delibera sulle quote associative e su eventuali contributi supplementari e straordinari proposti dal Consiglio Direttivo.
- delibera sulle richieste di associazione eventualmente rigettate in prima istanza dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti poteri:

- delibera sulle modifiche allo Statuto e al regolamento.
- delibera sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) un Presidente eletto dall'Assemblea
- b) un numero da due a cinque componenti eletti dall'Assemblea a norma dell'art.12

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo ed in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente secondo quanto previsto dal presente Statuto o, mancando un Vice Presidente, dal membro presente più anziano di età.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri eletti, si provvederà a sostituirli mediante cooptazione con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza, in persona od in collegamento telematico, di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti non tenendo conto degli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, a scopo consultivo, di invitare periodicamente alle proprie riunioni gli altri organi associativi di cui all'art. 10 ed il Direttore Generale/Segretario.

Compiti del consiglio

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

In particolare sono compiti del Consiglio:

- attuare le direttive dell'Assemblea;
- nominare un Vice Presidente;
- formulare il programma contenente gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, indirizzando e dirigendo l'attività dell'Associazione;
- predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- predisporre annualmente il conto consuntivo e preventivo;
- approvare i regolamenti normativi, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, nonché proporre le eventuali modifiche dello Statuto;
- deliberare i provvedimenti disciplinari di cui agli artt.7 e 8;
- ratificare eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- nominare - controllandone l'attività - un Direttore Generale o Segretario, determinandone con propria delibera le funzioni, i poteri, le deleghe e l'emolumento.

ART. 14 - IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art.12, dura in carica due anni ed è rieleggibile per non oltre due mandati consecutivi.

Al Presidente spetta:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la Presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) la soprintendenza al funzionamento dell'Associazione sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

Il Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, può delegare parte dei propri poteri esecutivi e di rappresentanza ad un Direttore Generale o Segretario, se nominato.

Il Vice Presidente, dura in carica due anni e può essere rinominato; svolge le mansioni del Presidente in caso di suo impedimento od assenza.

ART. 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori dei Conti effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci, in una lista di almeno sette candidati.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Fermo restando il numero massimo di due preferenze, è ammessa la possibilità di indicare un nominativo, diverso da quelli riportati nella lista.

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. Essi partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo con funzione di controllo.

Ai revisori effettivi, qualora si tratti di professionisti, viene riconosciuto un emolumento deliberato dal Comitato Direttivo sulla base del tariffario professionale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

ART. 16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente, così come l'interpretazione del presente Statuto.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scegliendolo tra i Probiviri eletti nell'ambito della Federcomin e secondo la procedura prevista nello Statuto della stessa.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo sulle sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

ART. 17 - FONDO COMUNE, CONTRIBUTI E CONTABILITA'

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione;
- dagli avanzi eventuali delle gestioni annuali;
- da ogni altra entrata a qualsiasi titolo. Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'Associazione non sono trasmissibili ad altri soggetti.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario di ingiunzione nei confronti

delle imprese associate che si rendessero morose o inadempienti nel pagamento dei contributi

previsti nel presente articolo.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 maggio di ogni anno e dovranno essere corredati da una relazione sull'andamento della gestione. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa da deliberarsi dall'Assemblea straordinaria, l'Assemblea stessa nomina un liquidatore, ne determina i poteri e stabilisce le determinazioni delle eventuali attività patrimoniali residue.